

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale in ambito clinico e forense, da qui in poi indicata con “La Scuola” (Accreditata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione di figure professionali abilitate all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi della legge 56/89 con il n. 284. Decreto di abilitazione del D.D. 31.3.2015 – G.U. n. 89 del 17.4.2015) con sede didattica in Via della Rocca 2, C.F. e P.IVA 11889620016 nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Angelo Zappalà, nato a Torino il 15/05/65, (C.F ZPPNGL65E15L219F);

E

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – di seguito denominata “Ente Ospitante” – con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO CHE

L’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1 tirocinante per anno per ogni Struttura pertinente all'attività formativa, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa sulla privacy prevista dal Regolamento 2016/679 UE e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 5

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale in ambito clinico e forense assicura lo specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e garantisce il controllo affinché lo studente sia munito di polizza personale per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento della formazione professionalizzante, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e alla Scuola.

ART. 6

L'amministrazione universitaria con riferimento al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dalla vostra struttura solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure della convenzione in oggetto.

ART. 7

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", l'Ente ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione specifica

Tale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale:

- "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SSP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ART. 8

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute e avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

ART. 10

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo..... data

Rappresentante Legale
Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Cognitiva
Comportamentale in ambito clinico
e forense

Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Dott. Antonio Lorenzo Spano